

Studio Legale

Avv. Giuseppe Izzo

Avv. Fausto Fusco

Avv. Antimo Buonamano

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

*** **

RICORSO

Per l'avv. **Mària Sorbo** nata a Caserta (CE) il 10.04.1984 c.f. SRBMRA84D50B963Q e residente in Casapulla (CE) via G. Buonpane, n. 12 rappresentata e difesa dall'**Avv. Fausto Fusco** (c.f. FSC FST 82R26 C034D iscritto all'albo degli avvocati di S. Maria C.V., giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sessa Aurunca (CE) viale Trieste ang. Via San Francesco – PEC fausto.fusco@pec.it.

CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Giustizia**, *in persona del Ministro pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, (*di seguito anche solo FORMEZ*) *in persona del legale rappresentante pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame del concorso**, *in persona del suo Presidente pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, *in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12

RESISTENTI

E nei confronti di

- **GOLINO GIOVANNA**, res.te in Caserta (CE) via Salvemini 17 -GLNGNN85T63B963P
giovannagolino@pec.it

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del **“Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità”** del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo,

da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 14.06.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (**doc. 1**);

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito rettificata del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 29.08.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (**doc. 2**);
- Per quanto di ragione del Provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID) con il quale è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori.
- Per quanto di ragione, del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327# con il quale “*Ai sensi dell'art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste*” (**doc. 3**);
- Per quanto di ragione, del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – avente ad oggetto “*Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)*” (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U) con la quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, nella parte in cui pubblicata in data 27.06.2024 (**doc. 4**);
- Per quanto di ragione, dell'esito della prova digitale della ricorrente relativa al suddetto concorso, per come comunicato con pec del 02.08.2024 al sottoscritto procuratore dal FORMEZ e da cui si evince che all'avv. Sorbo è stato attribuito un punteggio pari a punti 24 (**doc. 5, doc. 5 bis e doc. 5 ter**);

- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito il punteggio alla ricorrente (3 punti) per i titoli in suo possesso e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe alla stessa di ottenere il punteggio di 27 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito;
- Per quanto di ragione, dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito *"Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?"* della busta n. 5 del questionario somministrato in data 06.06.2024 ore 9:30 (**doc. 6**);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte *qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto

previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo,

volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de *qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell'art.1, L. 205/2000.

FATTO

Con Bando pubblicato in data 05.04.2024 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia"* (**doc. 8**).

L'art. 4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo "https://www.inpa.gov.it" previa compilazione del *curriculum* presente nella sezione area riservata al candidato.

La compilazione del *format* della domanda di partecipazione, da presentare entro il 25.04.2024, riportava già parte delle informazioni richieste essendo state acquisite tramite il *curriculum* ove erano riportate le informazioni anagrafiche, i propri contatti, i titoli di studio e requisiti conseguiti e già caricati dall'istanti prima di partecipare alla selezione in oggetto.

Tramite la compilazione del *format* della domanda di partecipazione si dichiarava il possesso dei requisiti specifici di ammissione (compreso il titolo di studio) e titoli di preferenza (DPR 82/2023) e/o gli ulteriori requisiti da sottoporre alla valutazione come dettagliatamente indicati nel comma 5 dell'art. 4 del bando.

Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art. 2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art. 3):

- una prova selettiva scritta (art. 7), unica per tutti i codici di concorso, consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che “si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30” (art. 6.2);
- la valutazione dei titoli (art. 6), distinta per i codici di concorso, effettuata da ciascuna commissione esaminatrice anche con ricorso a piattaforme digitali per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (art. 7), per ciascun codice di concorso, sulla base del “punteggi” complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche.

Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 6 del bando ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbe dovuti attribuire “...*un valore massimo complessivo di 15 punti ... (sulla base dei seguenti criteri) sino a punti 6,00 per il voto di laurea ... master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00 ... punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato ...*” sulla base dei criteri dettagliatamente illustrati al comma 3 -lettere a), b), c), d), e) f) e g)-.

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione (**doc. 7**) al concorso in esame per i posti **“Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità”** (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

La sig.ra Sorbo, in particolare, al momento della presentazione della domanda era in possesso dei seguenti requisiti e/o titoli e/o competenze come dettagliatamente riportate all'interno del curriculum personale, in particolare:

- Diploma scuola secondaria di secondo grado (Diploma) - Liceo Scientifico;

- Laurea triennale o laurea di primo livello (31 Scienze giuridiche) Seconda Università degli studi di Napoli;
- Laurea specialistica o laurea di secondo livello (22/S GIURISPRUDENZA) Seconda Università degli studi di Napoli;
- Master di primo livello (La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) Università E-Campus, Napoli;
- Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita 28.11.2018;
- Iscrizione Albo Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.;
- Abilitazione su sostegno conseguita presso l'Università di "Dimitrie Cantemir" di Targu Mures Università di "Dimitrie Cantemir";

Reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta, in data 06.06.2024 alle ore 14:30, la ricorrente sosteneva la prova scritta di cui al predetto concorso pubblico presso la Mostra d'Oltremare di Napoli (NA).

Il giorno seguente, precisamente il 07.06.2024, il portale "formez.concorsismart.it", nell'area riservata al candidato, pubblicava gli esiti della prova, dalla quale risultava per la candidata-ricorrente Sorbo Maria un punteggio di "21" e, dunque, sufficiente per il superamento della prova (come indicato nel bando, infatti, *"La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*).

Nei giorni seguenti il FormezPA, a seguito di approfondimenti istruttori, procedeva a rettificare gli esiti della busta estratta n. 5 (sottoposta ai candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30) in quanto il quesito *"Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?"* contemplava più di una risposta corretta fra quelle previste, ossia *"▪ il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è nominato funzionario delegato; ▪ Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari; ▪ Il dirigente preposto dell'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa entro il limite di valore di un cinquecentomila euro."*

Ritenuta la non corretta formulazione della domanda e/o il fatto che il quesito contemplasse più risposte corrette, il FormezPA rideterminava gli esiti della prova avendo la Commissione deciso di riconoscere, a tutti i candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30, la domanda come **"sempre corretta"** a prescindere dalla risposta data, compresi coloro i quali non avevano risposto alla domanda anche per coloro che avevano risposto in modo errato, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,750 per tutti i candidati di quella sessione.

La correzione avveniva senza alcuna comunicazione motivata.

Successivamente in data 14.06.2024 venivano pubblicate sul portale InPA le graduatorie di merito delle prove di tutti i "Distretti".

Le graduatorie pubblicate riportavano solo l'elenco dei vincitori con relativo punteggio senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi.

La ricorrente, avv. Sorbo, non risultava nell'elenco dei vincitori della graduatoria pubblicata né risultava una graduatoria di idonei con il relativo punteggio.

All'esito della pubblicazione l'avv. Sorbo, con pec del 17.06.2024 (doc. 9 e 9 bis), per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltrava richiesta di accesso agli atti per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva degli idonei non vincitori del distretto "*Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità*" del concorso per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia nonché dei quesiti della busta n. 5 del giorno 06.06.2024 ore 9:30 e di tutti gli atti dell'istruttoria, al fine di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.

A tale istanza la ricorrente non riceveva alcun riscontro entro i termini di legge da parte del FORMEZ.

Con pec del 18.07.2024 (**doc. 10**), stante il mancato riscontro all'accesso agli atti, l'avv. Maria Sorbo inoltrava richiesta di intervento al Potere Sostitutivo, così come previsto dal regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA.

In data 27.06.2023 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – pubblicava nota prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID (**doc. 3**) pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327# con la quale "*Ai sensi dell'art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste*".

Sempre in data 27.06.2024 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione con nota prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U (**doc. 4**) avente ad oggetto "Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)" (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U) con la quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, tenendo in considerazione le opzioni di scelta dei candidati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, oltre che delle disposizioni della legge con particolare riferimento alla legge n. 104/1992, a copertura dei posti ancora vacanti e disponibili per insufficiente numero di vincitori

nonché a seguito di verifica delle rinunce, mancati possessi e dimissioni intervenute subito dopo l'immissione in servizio dei vincitori avvenuta il 21 giugno scorso.

Con pec del 27.06.2024, l'avv. Sorbo inoltrava al Ministero della Giustizia (**doc. 11**), al Diretto Generale dr.ssa Mariaisabella Gandini (**doc. 11bis**) e al Capo Dipartimento Dr. Gaetano Campo (**doc. 11bis**) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (**doc. 11ter**) nota di contestazione avverso la nota prot. m dg.DOG.27/06/2024.011397.ID, in quanto lo scorrimento della graduatoria era stato disposto in violazione dell'art. 8 del Bando di concorso, il quale prevedeva che: *"...Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione."* (l'art. 14, comma 11, D.L. n. 80/2021 prevede che: *"...lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo."*).

Avverso la predetta richiesta nulla veniva effettuato!

In data 02.08.2024, in riscontro alla richiesta di intervento (**doc. 12**) al Potere Sostitutivo il Formez trasmetteva (**doc. 12bis**) lo stralcio della graduatoria con la sola indicazione dell'avv. Sorbo riportando un punteggio complessivo di 24 e con "posizione graduatoria di merito" n. 1165.

Il punteggio assegnato alla ricorrente risultava però erroneo per effetto della mancata attribuzione di n. 3 (tre) punti.

Ove la P.A. avesse correttamente attribuito il punteggio spettante per i titoli conseguiti dalla ricorrente, quest'ultima avrebbe ottenuto un punteggio ben superiore a quello assegnato, conseguendo un miglior posizionamento nella graduatoria di merito.

Purtroppo, si potrebbe presumere che la mancata attribuzione dei 3 punti sia derivata dal fatto che, con riferimento al titolo "abilitazione alla professione di avvocato" (punti 3), la ricorrente abbia inserito tale titolo alla voce "iscrizione Albo" piuttosto che alla voce "Abilitazione", si tratterebbe nel caso di un mero errore "relativo" in quanto la ricorrente ha espressamente indicato l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di S. Maria C.V.; l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di S. Maria C.V., presuppone obbligatoriamente il possesso del titolo per l'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita in data 28.11.2012.

Successivamente alla comunicazione ricevuta l'avv. Sorbo, con pec del 06.08.2024 (**doc. 13, doc. 13bis, doc. 13ter**) inoltrava richiesta in autotutela di rettifica del punteggio precisando altresì di aver ottenuto un **punteggio complessivo di "27"**, in particolare evidenziava che, secondo quanto stabilito all'art. 6 *"Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta"* del bando di concorso, alla voce *"Titoli di studio, abilitazione professionale, attestazioni e certificazioni (legge n. 4 del 2023)"* era in possesso:

- **PUNTI 2** per “*Voto di laurea 107 su 110 - Laurea specialistica o laurea di secondo livello (22/S GIURISPRUDENZA) Seconda Università degli studi di Napoli*” (**doc. 16**);
- **PUNTI 3** per Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 28.11.2018 – Iscrizione Albo avvocati S.M.C.V. n. 1443824 (**doc. 17**);
- **PUNTI 0,5** per Master di primo livello (La didattica, la funzione del docente e l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) Università E-Campus, Napoli (**doc. 18**);
- **PUNTI 0,5** per Abilitazione su sostegno conseguita presso l’Università di “*Dimitrie Cantemir*” di Targu Mures Università di “*Dimitrie Cantemir*” conseguita all’estero e presentata istanza per il riconoscimento in data 31.05.2022 (**doc. 19**);

e così per complessivi **PUNTI 6** oltre a quanto raggiunto all’esito della prova scritta.

Chiedeva quindi la rideterminazione del punteggio finale con riconoscimento di ulteriori 3 punti per il possesso dei titoli indicati.

L’avv. Sorbo Mária, pertanto, all’esito del punteggio conseguito alla prova scritta (PUNTI 21) e dalla valutazione dei titoli (PUNTI 6) ha conseguito un **punteggio totale** di **PUNTI 27** e non “24”, oltre ai titoli di preferenza previsti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Nonostante la richiesta di rettifica del punteggio, nulla veniva comunicato alla ricorrente.

In data 29.08.2024 sul portale della Funzione pubblica venivano Pubblicate le Graduatorie rettifiche dei Distretti: Bari (BA), Bologna (BO), Napoli (NA) (**doc. 2**), Palermo (PA), Roma (RM).

Le graduatorie pubblicate riportavano solo l’elenco dei vincitori con relativo punteggio senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi e, in particolare, senza riportare né l’odierna ricorrente né il relativo punteggio.

*** **

Alla luce dei fatti, a causa dell’omessa valutazione dei propri titoli con conseguente deteriore posizione in graduatoria, l’avv. Maria Sorbo si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio tenuto conto che era già in possesso dei titoli richiesti al momento della presentazione domanda.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l’annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Si evidenzia che in data **17.06.2024**, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie rettifiche, l'avv. Sorbo, tramite il sottoscritto difensore, formulava istanza di accesso agli atti, al fine di per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva anche degli idonei non vincitori. L'istanza non è ancora stata evasa; tuttavia, si ritiene, in via prudenziale, di dover impugnare anche le graduatorie iniziali pubblicate il 14.06.2024, rettifiche in data 29.08.2024, per cui si è proceduto all'individuazione dei controinteressati, tuttavia, non essendo oggi possibile la notifica del ricorso per mancata conoscenza dei dati, si chiede

**IN VIA PRELIMINARE
CHE VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE**

disporre ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle del codice di rito, in forza degli artt. 41, c. 4, 49 e 52, c. 2 c.p.a., e 151 c.p.c., ossia col sistema della pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito "web" istituzionale di Formez PA alla Sezione dedicata al Concorso per cui è causa, con le ulteriori modalità ritenute maggiormente idonee dal Giudice, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, all'uopo ordinando all'amministrazione resistente di pubblicare, previa istanza via PEC del ricorrente, tutti gli atti che saranno indicati nel provvedimento giudiziale di autorizzazione (cfr. al riguardo T.A.R. Lazio, Roma: Sez. I, ordinanze nn. 12212/2018; 1551/2018; 2084/2018; Sez. I ter ordd. nn. 1217/2014; 3528/2017; 12577/2018; Sez. III bis, n. 9506/2013).

In subordine il TAR adito voglia autorizzare in base all'art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della dell'Amministrazione resistete a. che l'Ill.mo Collegio resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i vincitori in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso; inoltre la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, nonché, tenuto conto della difficoltà di identificarli tutti, non essendo note le informazioni necessarie per procedere alla notificazione nei modi ordinari.

2. SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI N. 3 PUNTI PER LA LAUREA POSSEDUTA DALLA RICORRENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI “MIGLIORI” E “FAVOR PARTECIPATIONIS” NELL’ACCESSO ALL’IMPIEGO NELLE P.A.

VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.L. 80/2021, COME CONVERTITO CON LA L. 113/2021.

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA ACQUISITO D’UFFICIO E VALUTATO I TITOLI IN POSSESSO DEL RICORRENTE NONOSTANTE FOSSERO GIÀ INDICATI SUL PORTALE DI RECLUTAMENTO.

Come anticipato in punto di fatto, all’esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente non ha ottenuto il giusto punteggio diversamente dovuto, a causa dell’illegittima valutazione dei titoli da parte della Commissione d’esame, conseguendo il punteggio complessivo di 24, piuttosto che **27 punti**.

Nello specifico, con il presente ricorso, la ricorrente contesta dunque l’omessa valutazione dei titoli conseguiti, in quanto privata di n. 3 (tre) punti.

Giova precisare, ai fini della prova di resistenza, che la ricorrente ha un evidente interesse all’accoglimento del presente ricorso poiché è attualmente collocato nell’impugnata graduatoria n. 1165 e quindi come idonea non vincitrice.

Tenuto conto di ciò, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nel merito per le seguenti ragioni.

L’omessa valutazione del titolo da parte della Commissione d’esame potrebbe essere frutto di una errata indicazione dell’abilitazione all’esercizio della professione (3 punti) all’interno del *curriculum* (**doc. 7bis**) a cui, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il requisito dell’iscrizione all’albo, caricato dalla ricorrente nella propria “area riservata” e personale della piattaforma “*inPA*” Portale di Reclutamento utilizzata proprio per agevolare la partecipazione ai concorsi e utilizzate dall’Amministrazione per acquisire le informazioni personali dei candidati.

Ma non solo, la ricorrente aveva correttamente inserito in domanda l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di S. Maria C.V.; iscrizione che presuppone il conseguimento obbligatorio dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Infatti, nel portale “*inPA*”, Portale di Reclutamento per i concorsi pubblici, nell’area riserva al ricorrente e denominata “*anagrafica utente*” sono presenti le sue informazioni anagrafiche, i propri contatti e titoli di studio conseguiti e già caricati dall’istanti prima di partecipare alla selezione in oggetto.

Tali dati, ivi incluso il titolo dell’abilitazione all’esercizio della professione, erano presenti anche sul portale “*inPA*” (www.inpa.gov.it) cui espressamente rinvia l’avviso pubblicato con il quale i candidati hanno effettuato la scelta del distretto di preferenza, previa registrazione e “compilazione del

proprio curriculum vitae”, compilazione che la ricorrente aveva già effettuato in considerazione della partecipazione ad altri concorsi della PA.

Tra l'altro, successivamente all'intervento del Potere Sostitutivo e con la comunicazione da parte del Formez del punteggio conseguito dalla ricorrente, quest'ultima con pec **del 06.08.2024 ha segnalato l'errore di calcolo dei titoli al concorso evidenziando come i titoli fossero espressamente indicati nella domanda e chiedendo la rettifica in autotutela con attribuzione del punteggio complessivo di 27 punti**. Peraltro, la Commissione avrebbe potuto agevolmente confermare e accertare il possesso del titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione per tutte le ragioni *supra* indicate, e quindi come titolo presupposto rispetto a quelli indicati nella specifica domanda e comunque come già indicati dalla ricorrente e, pertanto, già nella disponibilità dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, quindi, era ben a conoscenza dell'abilitazione all'esercizio della professione posseduto dalla ricorrente, addirittura già presente nel portale “inPA” cui rinvia, per l'inserimento dei dati del proprio curriculum vitae, ai fini della scelta dei distretti di preferenza da parte dei partecipanti al concorso in questione.

A tal riguardo giova chiarire che l'unica porta d'accesso per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni è tramite il portale “inPA”.

Grazie al decreto-legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021), sono possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.

Il progetto intende velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni per ridurre i costi economici e sociali.

E ancora.

La direttiva n. 3 del 24.04.2018 (**doc. 14**) il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato infatti le “*linee guida sulle procedure concorsuali*” con il preciso intento di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i migliori candidati in relazione alle esigenze delle amministrazioni.

Nel testo della direttiva si legge infatti che le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, si muovono nell'ambito dei principi dettati dal quadro normativo vigente e dalle disposizioni di rango costituzionale, tanto che “*sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni*”.

Ne deriva che il portale di reclutamento “inPA” e Concorsi Smart sono diretta attuazione delle citate linee guida, come si legge espressamente a pag. 9 della citata direttiva del 2018, per il miglior

coordinamento delle procedure di reclutamento e per consentire una rappresentazione omogenea e completa delle informazioni con il fine di “consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni relative a tutti i concorsi”.

Tanto è vero che la citata direttiva (sezione III) chiarisce espressamente il seguente principio per l'attuazione del portale: **“il sistema informativo descritto potrà svilupparsi anche per le attività di gestione dei concorsi e dei processi connessi, a titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni amministrazione pubblica e per i candidati interessati ad accedere alle pubbliche amministrazioni, la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI, CON IL LORO CONSENSO, AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIU’ PROCEDURE CONCORSUALI, la standardizzazione dei moduli di domande di partecipazione ai concorsi e presentazione telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di partecipazione al concorso”.**

Alla luce di ciò e dei principi indicati dall’art. 35 c. 5.2 del D. Lgs. n. 165/2001 e della direttiva del 2018, è evidente l’illegittimità delle richiamate disposizioni del Bando (art. 6) – divenute lesive con l’omessa valutazione dei titoli della ricorrente – che “Sono valutati **solo** i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” nella parte in cui non prevedono una deroga per la valutazione di quei titoli già espressamente indicati nel portale di reclutamento che, come si è visto, è previsto appositamente per la CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CANDIDATI AL FINE DI ESSERE UTILIZZATE PER PIÙ PROCEDURE CONCORSUALI.

Nulla di più agevole sarebbe stato per l’Amministrazione acquisire, a seguito delle segnalazioni della ricorrente, i titoli già caricati nel sistema nel rispetto dei principi di trasparenza ma soprattutto per garantire la scelta dei migliori in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall’art. 97 della Costituzione.

La graduatoria impugnata si presenta quindi, allo stato, chiaramente VIZIATA nella parte in cui l’Amministrazione non ha valutato il titolo in possesso e già dichiarato dalla ricorrente con violazione della “*lex specialis*” e dei richiamati principi costituzionali di cui all’art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

L’attribuzione del dovuto punteggio per il titolo non considerato si dovrebbe riconoscere quindi per il solo fatto che l’Amministrazione era già in possesso di tali dati perché – come si è visto - precedentemente caricati dalla ricorrente sul portale Concorsi Smart e “*inPA*”, istituito per conservare le informazioni relative ai candidati al fine di essere utilizzate per più procedure concorsuali.

Fermo quanto sopra, giova a tal riguardo richiamare l’art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del

procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Non vi è dubbio che, nel caso in parola, il titolo in questione fosse già in possesso dell'amministrazione che lo avrebbe potuto acquisire d'ufficio perché presente sul portale Concorsi Smart e “inPA” e lo avrebbe dovuto valutare attribuendo il dovuto punteggio (3 punti aggiuntivo) nella graduatoria finale di merito.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie dove l'Amministrazione era già a conoscenza del possesso da parte della ricorrente del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di cui trattasi, è chiaramente conferente alla fattispecie il seguente principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, in forza dell'art. 18 della l. n. 241/1990, *“l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale”* (Cfr tra le tante: T.A.R. Lazio n.11204/2020; T.A.R. Campania, sez. II, 10/09/2015, n.4416; Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2015, n.1489).

Ebbene, la giurisprudenza richiamata stabilisce un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata a valutare i titoli che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi e, nella specie, dai portali di reclutamento appositamente predisposti per contenere e riutilizzare tutti i dati necessari alla partecipazione di più concorsi.

In conclusione, tenuto conto della specifica finalità di banca dati per i concorsi pubblici dei portali di reclutamento secondo le richiamate linee guida, delle norme sul procedimento e dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di acquisizione d'ufficio da parte della PA dei documenti dalla stessa detenuti, gli atti impugnati sono illegittimi e il presente ricorso è meritevole di accoglimento con il riesame del punteggio e la conseguente attribuzione di un punto aggiuntivo a favore della ricorrente per il riconoscimento e la valutazione del diploma di laurea in suo possesso.

- 3. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERVIZIO DELLA PROFESSIONE IN SUO POSSESSO**

E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 3 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

Si è detto che la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento dei 3 punti aggiuntivi dovuti per il **possesso** dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita in data 28.11.2012 presso la Corte d'Appello di Napoli (**doc. 17**).

Quanto accaduto è presumibile che sia frutto della indicazione, all'interno del "*curriculum*" (**doc. 7 bis**), dell'**abilitazione all'esercizio della professione** all'interno della sezione "Iscrizione albo" piuttosto che quella delle "*Abilitazioni*" nonostante quest'ultima sia presupposto indispensabile per la relativa iscrizione all'albo degli avvocati, dovendone quindi tener conto per i principi indicati in precedenza.

Da ciò emergono alcune ulteriori e rilevanti considerazioni a sostegno del presente ricorso.

In primo luogo, preso atto che il titolo era conosciuto e presente nelle piattaforme informatiche gestite dall'Amministrazione e da Formez per i concorsi nella P.A., a seguito delle segnalazioni della ricorrente l'Amministrazione avrebbe potuto concedere il **beneficio dell'errore scusabile** e provvedere alla valutazione del punteggio dovuto in uno spirito di reciproca collaborazione.

Tanto più in considerazione del fatto che, sul portale, il sistema di caricamento della domanda online poteva "trarre in inganno" nella parte in cui precisava l'inserimento di "titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni" e che la ricorrente ha frainteso tale dicitura come "ulteriori titoli".

Del resto, nella propria attività, l'Amministrazione è sempre tenuta al rispetto delle regole sul procedimento per snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l'eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest'ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che "*la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici*" (Cfr. Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020).

Ma non solo.

Tenuto conto che l'iscrizione all'albo degli avvocati presuppone l'abilitazione all'esercizio della professione, la ricorrente lamenta altresì la mancata attivazione, da parte dell'Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall'art. 6 della L. 241/1990, ossia il c.d. "**soccorso istruttorio**", che, come noto, prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato le richieste presentate dalla ricorrente negando, dapprima di indicare il punteggio e la relativa posizione e successivamente il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione,

nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione dei richiamati titoli che, con il soccorso istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbero potuti facilmente riscontrare.

Per queste ragioni, in ossequio al principio del *“favor participationis”*, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 L. n.241/90, l’Amministrazione avrebbe dovuto riscontare le istanze di riesame del punteggio della ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi a integrare la domanda di partecipazione con i dati già indicati sul portale di reclutamento.

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell’allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati (gli stessi erano stati già indicati nei portali anzidetti) ma di verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica (Cfr. Consiglio di Stato n. 3373/2018).

Nel caso di specie, quindi, l’applicazione del consolidato orientamento del c.d. “soccorso istruttorio”, nell’ambito dei concorsi pubblici, è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole risultasse pretermesso per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione (Cfr. Tar Emilia-Romagna n. 416/2022; TAR Campania n. 3250/2021; n. 2293/2021).

Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l’attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, nonché la giusta tutela del diritto del concorrente vincitore a poter scegliere la posizione ovvero sia l’assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: *“il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione”* (art.97 Costituzione)” (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all’interno della domanda di partecipazione, l’Amministrazione ha il dovere di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accortosi tempestivamente del proprio errore.

In definitiva, si ribadisce infatti che la rettifica/integrazione della domanda della ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dalla stessa espressamente o implicitamente e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la *“par condicio”* fra i concorrenti perché

la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

4. SULLA NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA AL QUESITO DELLA BUSTA N. 5 DEL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO IN DATA 06.06.2024 ORE 9:30. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite. La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico. Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione. Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta. Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima, il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Il bando di concorso pubblicato il 05.04.2024 prevedeva quale prova di concorso una "...prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti".

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, la Commissione d'esame ha deciso di riconoscere, a tutti i candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30, la domanda sottoposta come **"sempre corretta"** a prescindere dalla risposta data, compresi coloro i quali non avevano risposto alla domanda e anche per coloro che avevano risposto in modo errato, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,750 per tutti i candidati di quella sessione (**doc. 20**).

Il riconoscimento della risposta come “sempre corretta” solo nei confronti dei candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30 creare una disparità di trattamento palese, in quanto anche chi nel corso della prova ha reso una risposta errata al quesito de quo ha comunque ottenuto un punteggio di 0,750.

Con riferimento alla suddetta domanda, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio le conseguenze che ha comportato la scelta “avvantaggiare” solo alcuni dei candidati, riconoscendogli una domanda come sempre corretta evitando di incorrere in una possibile conseguenza negativa (la risposta sbagliata avrebbe determinato un -0.350).

Con ciò, attribuendo di fatto il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata.

Ovviamente tale “regalo” è stato attribuito solo ai candidati che hanno risposto alle domande della busta n.°5” fra cui non rientrava la ricorrente, ottenendo così un evidente vantaggio.

A parere dello scrivente ciò risulta gravemente iniquo, scorretto e svantaggioso nei confronti di tutti i candidati, in particolare di coloro ai quali sono state sottoposte altre buste, per mere ragioni legate alla suddivisione per lettere.

Invero, i soli candidati con la busta numero 5, hanno avuto la possibilità di avere, tra le 40 domande, non una, bensì 2 risposte corrette. Pertanto, per tali candidati la prova scritta di fatto si è svolta su 39 domande anziché su 40, ottenendo tale procedura una palese discriminazione e violazione della par condicio rispetto a tutti gli altri candidati.

Infatti, se l'odierna ricorrente avesse ottenuto anche lei questo punto in più, oggi avrebbe sarebbe, probabilmente, nella graduatoria dei vincitori o quanto meno nella graduatoria degli idonei (oggetto di scorrimento).

È chiaro che l'attribuzione generalizzata di un punteggio pari a 1,125 ai candidati con busta n. 5, risulta gravemente lesivo del principio di uguaglianza e parità di trattamento nello svolgimento delle procedure concorsuali e nella valutazione delle prove, con lesione dei diritti della ricorrente.

A sostegno di tale argomento giova richiamare quanto di recente precisato dal Consiglio di Stato che si è diffusamente soffermato sulla sterilizzazione dei quesiti ai test di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. In proposito il Giudice d'appello ha puntualizzato che “*se la neutralizzazione dei due quesiti (per area) doveva riguardare tutti i candidati, non possono essere considerati favorevolmente gli argomenti*

diretti ad una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate ... Si deve aggiungere che la decisione di neutralizzare le sole domande contenute nei test certamente estranee alle materie oggetto di esame, non ha potuto determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche” (Consiglio di Stato, Sezione. VI, 18 settembre 2017, n. 4358).

“Può dunque affermarsi che la contestata neutralizzazione del quesito n. 44 mediante l’assegnazione del punto 1 alla relativa risposta a beneficio di tutti i concorrenti, è operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria”.

Appunto, un’operazione neutra e legittima, ma solo se applicata a tutti i candidati e non solo ad un gruppo!

In caso contrario deve ritenersi assolutamente illegittima per disparità di trattamento.

Ragionando in proporzione:

Valore di una risposta esatta su 40 domande valide “ $30 : 40 = 0,750$ ”

Valore di una risposta esatta su 39 domande valide “ $30 : 39 = 0,7692$ ”

Conversione da 39 domande a 40 domande “ $voto : 39 = x : 40$ ”

Pertanto “ $21 : 39 = x : 40$ ” da cui $x = 21,538/40$

5. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE.

Come già argomentato in fatto, la P.A. con provvedimento del 27 giugno 2024 ha proceduto allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti rimasti vacanti (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID *Ai sensi dell’art. 14 del d.l. 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, la graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste*”).

In particolare, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il numero dei posti vacanti e disponibili, sia dei distretti con graduatoria capiente, che dei distretti recanti un numero di vincitori insufficiente a coprire i posti a concorso, era **di n. 439 posti**, così come riportato nell’elenco allegato al provvedimento.

Lo scorrimento di graduatoria è avvenuto “...a vantaggio dei Distretti di Corte d’appello recanti graduatorie di merito ancora capienti, **lo scorrimento di dette graduatorie**, così come formulate, approvate e modificate, nel limite dei posti effettivamente disponibili, tenendo in considerazione le opzioni di scelta dei candidati, nel

*rispetto dell'ordine della graduatoria e delle disposizioni della legge n. 104/1992, precisando che **a vantaggio dei Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate ai fini dello scorrimento le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia...***

Lo scorrimento effettuato è avvenuto in palese violazione dell'art. 8 del bando di concorso, il quale disponeva che: “...Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate **ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.**”, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 11, D.L. n. 80/2021 la P.A. avrebbe dovuto effettuare “...lo scorrimento delle graduatorie ... **a partire da quelle con maggior numero di idonei** e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.”.

La graduatoria con maggior numero di idonei, così come specificato nella tabella allegata al provvedimento impugnato, risultava essere il Distretto “**Codice NA** - Distretto della Corte di Appello di Napoli” con **n. 767 idonei**.

La violazione dell'art. 8 del bando ha comportato per la ricorrente un indubbio svantaggio in quanto l'eventuale scorrimento in ossequio di quanto disposto dal bando avrebbe consentito all'istante sia di poter rientrare tramite lo scorrimento tra le idonee-vincitrici o, in mancanza, ottenere ad oggi una posizione in graduatoria migliore in virtù dello scorrimento effettuato.

Come già ampiamente argomentato la ricorrente, Mària Sorbo, è collocata al n. 1165 (in considerazione dell'errato punteggio attribuito); ad oggi il numero di posti assegnati per il “Distretto di Napoli” risultano essere n. 460, pertanto, la ricorrente si “troverebbe” collocata al posto 705 degli idonei non vincitori per il distretto scelto, ossia: collocazione ricorrente n. 1165 meno il numero dei posti banditi n. 460 determinerebbe la collocazione al posto 705 degli idonei.

Qualora lo scorrimento di graduatoria dei posti risultati “vacanti” (n. 439) fosse stato effettuato utilizzando la graduatoria degli idonei del “Distretto di Napoli” ad oggi, ricorrente sarebbe collocata al n. 266 della graduatoria di merito degli idonei, senza tra l'altro considerare l'errato punteggio attribuito (collocazione ricorrente graduatoria degli idonei n. 705 meno il numero dei posti “vacanti” n. 439 determinerebbe la collocazione al posto 266 degli idonei).

È giusto ritenere, inoltre, che **con la corretta valutazione dei titoli e del relativo punteggio** la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio **complessivo di 27 punti** che, con il corretto scorrimento di graduatoria, ad oggi avrebbe l'assunzione della ricorrente con contratto e tempo determinato con possibilità di “stabilizzazione” in virtù di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Risulta evidente che, quindi, tale evenienza conferma la manifesta illogicità dell'azione amministrativa, in quanto risulterebbero premiati anche coloro i quali hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente. In tale senso si palesa, quindi, oltre agli altri vizi già prospettati, una tanto evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese!

Infine, va posto in evidenza un ulteriore elemento che dà ancor di più la misura della illegittimità ed illogicità delle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione intimata. Precisamente, la P.A. nel precedente concorso per l'assunzione "di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo" con provvedimento del direttore generale del 06.04.2022 (**doc. 15**) disponeva *"nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)", di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori"*. La suddetta procedura, differentemente da quella oggi contestata, ha consentito di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori, per mezzo di apposita piattaforma informatica.

In tal senso, è palese quindi la contraddittorietà e la illogicità dell'azione amministrativa.

Le scelte effettuate alla P.A. hanno determinato un'altra conseguenza assolutamente irragionevole: l'odierna ricorrente, da una semplice analisi delle graduatorie pubblicate, ha raggiunto un punteggio più alto rispetto ad altri candidati che, ora, invece in virtù della scelta della P.A., con punteggio inferiori si trovano ad essere assunti nelle altre sedi giudiziarie nei distretti, tra l'altro non selezionati al momento della presentazione della domanda a seguito della indizione del concorso.

Pertanto, risulta evidente che regole logiche, ancor prima che giuridiche, nonché principi di efficienze e trasparenza dell'azione amministrativa, enucleabili dell'art 97 della Costituzione, impongono di affermare, senza tema di smentita, che a chi ha raggiunto maggiore rispetto ad altri concorrenti, deve essere consentito di scegliere prioritariamente la sede allo stesso più gradita e congeniale.

Per tutti questi motivi, l'odierna ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati.

6. ISTANZA CAUTELARE.

Il *"fumus"* è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il *"periculum in mora"* è in *"re ipsa"*, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il

concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni.

Fra l'altro il recente scorrimento della graduatoria, come da provvedimento del ministero della Giustizia del 27.06.2024, con gli idonei, anche a seguito di numerose rinunce, rende evidente che vi è la possibilità per il momento di inserire la ricorrente fra i vincitori anche in sovrannumero. Di contro il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

D'altronde la durata del contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 rende evidente il rischio che una decisione nel merito sopraggiunga quasi al termine di tale periodo, vanificando gli aspetti positivi dell'accoglimento del ricorso.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero tra i vincitori, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

*** **

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

- 1) **In via preliminare:** concedere in via cautelare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di salvaguardare gli interessi della ricorrente, con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e/o anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva fra gli idonei-vincitori per la Corte di Appello di Napoli in sovrannumero;
- 2) **Nel merito:** Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria definitiva e rettificata per la Corte di Appello di Napoli, con correzione del punteggio conseguito dalla ricorrente in esito alle prove sostenute ed ai titoli conseguiti e conseguente modifica della stessa graduatoria;
- 3) **Sempre nel merito:** Per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti *ex art. 30 c.p.a.* al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova scritta conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei idonei-vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Napoli, oltre i risarcimento dei danni per eventuali retribuzione non corrisposte.

4) IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede ordinarsi alle Amministrazioni resistenti e al Formez P.A. di esibire:

- le graduatorie dei vincitori comprensive degli idonei, del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve del “Distretto di Napoli”;
- le graduatorie dei vincitori comprensive degli idonei, del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve dei distretti con i quali si è proceduto allo scorrimento dei posti “vacanti”;
- le graduatorie dei vincitori comprensive degli idonei, del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve del “Distretto di Napoli”;
- i verbali di valutazione dei titoli della ricorrente e il provvedimento di attribuzione del punteggio in suo favore dei titoli del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo secondo quanto disposto dall’art. 8 del bando di concorso;
- i verbali e i provvedimenti e/o atti amministrativi con cui è stata scelta, individuata, validata e sorteggiata la batteria dei quiz per la prova scritta del 06 giugno 2024 ore 14:30;
- il provvedimento con cui è stato deciso di annullare e/o ritenere valida per tutti una domanda contenuta nella busta 5 del questionario somministrato in data 06.06.2024 ore 9:30 attribuendo un punto a tutti i candidati che hanno svolto tale prova scritta.

5) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che presenti nella graduatoria dei vincitori del concorso per il distretto della Corte di appello di Napoli) nonché della non agevole individuazione degli stessi, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il TAR adito voglia autorizzare in base all’art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero della giustizia.

- 6) Si formula istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza cautelare.
- 7) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatorio.

Non si verserà il Contributo Unificato trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, stante l’esenzione della ricorrente per limiti di reddito come da autocertificazione allegata.

Sessa Aurunca, lì 19.09.2024

Avv. Fausto Fusco
f.to digitalmente